

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1707C - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo

OGGETTO: Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027) - D.G.R. n. 17-8634 del 27.05.2024 - Intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” – Approvazione bando (SRD03/1/2024) anno 2024.

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e s.m.i. reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) 1306/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell’Unione e ai piani strategici della PAC;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

tenuto conto che:

- ai sensi del citato Regolamento (UE) 2021/2115, la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";

- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti gli "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;

- il testo vigente del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 27 - 7740 del 20 novembre 2023 recante l'oggetto "Deliberazione n. 5-8514 del 30 aprile 2024 recante l'oggetto "Regolamento (UE) 2021/2115. Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i. Riadozione del "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte", in sostituzione di quello di cui alla DGR n. 27-7740 del 20 novembre 2023.", prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole (SRD03);

- il Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 89 per quanto riguarda la dotazione per lo sviluppo rurale con la ripartizione annua per Stato membro e articolo 91 stabilisce al 43% il tasso massimo di partecipazione del FEASR alla spesa pubblica ammissibile per le Regioni sviluppate;

richiamati:

- l'intesa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull'approvazione del Piano strategico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, redatto ai sensi degli artt. 106 e 107 del Regolamento (UE) 2115/2021, repertoriata come Atto n. 228 del 12.10.2022 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provv. Autonome;

- il cronoprogramma di apertura dei bandi nel periodo 2023-2027 contenuto nell'allegato del CSR della Regione Piemonte, per l'anno 2024, in cui è prevista l'apertura per l'Intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole" del bando SRD03/1/2024;

- la D.G.R. n. 17-8634 del 27.05.2024 che, con riferimento al Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e al Complemento della Regione Piemonte (CSR) di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027, tra l'altro, ha:

approvato gli indirizzi operativi riguardanti il Bando SRD03/1/2024 per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'Intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole";

destinato al bando dell'Intervento SRD03 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" euro 9.000.000,00 di spesa pubblica ammissibile, di cui euro 1.601.100,00 di quota di cofinanziamento regionale (pari al 17,79% della spesa pubblica ammissibile);

stabilito che le risorse finanziarie che si rendessero disponibili al termine del processo istruttorio delle domande di aiuto del bando SRD03/1/2024 di cui al presente provvedimento, saranno riutilizzate sul medesimo bando per finanziare gli eventuali investimenti ritenuti ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria;

demandato al Settore "A1707C - Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile e distretti del cibo" della Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l'attuazione della deliberazione stessa;

ritenuto pertanto di approvare, in applicazione alla D.G.R. n. 17-8634 del 27.05.2024, il bando relativo all'Intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole" (SRD03/1/2024) per l'ammissione ai finanziamenti previsti dal Piano Strategico nazionale PAC 2023-2027 e dal Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

precisato che, per quanto non previsto nel bando, si rinvia alla D.G.R. n. 17-8634 del 27.05.2024, al Piano Strategico nazionale PAC 2023-2027, al Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), ai Regolamenti UE citati nelle premesse del presente atto, ai manuali delle procedure dell'ARPEA e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia;

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2024 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
- articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., e la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.i;

DETERMINA

Sulla base delle considerazioni riportate in premessa, in riferimento all'intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole" del Complemento di programmazione dello sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte ed alla D.G.R. n. 17-8634 del 27.05.2024 che ha disposto l'emanazione di un bando 2024 (SRD03/1/2024) per tale intervento:

- di approvare (Allegato A alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale) il bando 2024 relativo all'Intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole";
- di dare atto che al bando relativo all'Intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole" sono stati destinati euro 9.000.000,00 di spesa pubblica ammissibile, di cui euro 1.601.100,00 di quota di cofinanziamento regionale (pari al 17,79% della spesa pubblica ammissibile);
- di dare atto che le risorse finanziarie che si rendessero disponibili al termine del processo istruttorio delle domande di aiuto del bando SRD03/1/2024 di cui al presente provvedimento, saranno riutilizzate sul medesimo bando per finanziare gli eventuali investimenti ritenuti ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2024 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione trasparente". La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

LA DIRIGENTE (A1707C - Strutture delle imprese agricole ed
agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo)
Firmato digitalmente da Daniela Caracciolo



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i

DIREZIONE	Direzione A1700 - Agricoltura e Cibo
SETTORE	Settore A1707C – Strutture delle imprese agricole e agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo
INTERVENTO	SRD03 - “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”
BANDO	SRD03/1/2024
SCADENZA	02/09/2024

Indice generale

A) Intervento, soggetti e risorse.....	5
A1) Descrizione generale dell'Intervento.....	5
A2) Finalità e obiettivi.....	5
A3) Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	5
A4) Numero di domande presentabili.....	6
A5) Dotazione finanziaria.....	6
A6) Scadenze.....	6
B) Caratteristiche dell'intervento:.....	7
B1) Entità della spesa e del sostegno.....	7
B2) Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	7
B3) Localizzazione degli investimenti.....	8
B4) Criteri di ammissibilità.....	8
B5) Spese ammissibili.....	9
B5.1) Caratteristiche delle Spese ammissibili.....	9
B5.2) Categorie di Spese ammissibili.....	9
B5.3) Spese non ammissibili.....	10
B5.4) Inizio e decorrenza delle spese.....	11
B5.5) Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti.....	12
B5.6) Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	12
B6) Criteri di selezione e graduatoria.....	12
Tabella dei criteri di selezione.....	13
B7) Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	16
B7.1) Impegni essenziali.....	16
B7.2) Impegni accessori.....	16
C) Fasi e tempi del procedimento.....	17
C1) Procedimento amministrativo.....	17
C1.1) Responsabili e tempi del procedimento.....	17
C1.2) Termini e fasi del procedimento.....	18
Eventuali ulteriori fasi sono descritte al Par. C.5. "Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario".....	19
C2) Domanda di sostegno.....	19
C2.1) Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale.....	19
C2.2) Presentazione delle domande.....	20
C2.3) Documentazione richiesta per la domanda di sostegno.....	21
C3) Istruttoria della domanda di sostegno:.....	23
C3.1) Formazione della graduatoria.....	23
C3.2) Istruttoria di ammissione.....	23
C4) Modifiche in corso d'opera al progetto.....	24
C4.1) Variante.....	24
C4.2) Adattamento tecnico.....	26
C5) Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario.....	26
C5.1) Domanda di Proroga.....	26
C5.2) Domanda di Voltura.....	26
C5.3) Domanda di Rinuncia.....	27
C5.4) Domanda di correzione errori palesi.....	27
C6) Domanda di pagamento.....	27
C6.1) Domanda di anticipo.....	27
C6.2) Domanda di acconto.....	28
C6.3) Domanda di saldo.....	28

C6.4) Documentazione richiesta per la domanda di acconto e/o saldo.....	29
C6.5) Istruttoria domanda di acconto e/o saldo.....	29
C6.6) Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.....	30
C7) Controlli ex-post (successivi al pagamento).....	30
C8) Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).....	30
C9) Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	31
C10) Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	31
D) Disposizioni finali.....	31
D1) Ispezioni e controlli.....	31
D2) Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	32
D3) Monitoraggio dei risultati.....	32
D4) Pubblicazione, informazioni e contatti.....	32
D5) Ricorsi.....	33
E) Glossario.....	33
F) Normativa di riferimento.....	34
G) Allegati.....	36
Allegato VII – Business Plan.....	54

A) Intervento, soggetti e risorse

A1) Descrizione generale dell'Intervento

L'intervento sostiene gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, perseguendo l'obiettivo di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuendo a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse.

In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile:

- a) agriturismo;
- b) agricoltura sociale;
- c) attività educative/didattiche;
- d) trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE (ed eventualmente di una quota minoritaria di prodotti compresi nell'Allegato I) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.

A2) Finalità e obiettivi

L'intervento contribuisce a incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali.

A3) Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Il presente bando è riservato a imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura (condizionato all'approvazione di modifica al PSP), che possiedono la qualifica di Coltivatore diretto o di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) con un proprio fascicolo aziendale. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Cciao.

Per l'azione a) la domanda di sostegno è ammissibile limitatamente ad aziende agricole che hanno titolo alla pratica dell'agriturismo secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 1/2019 e relativi atti applicativi, o che acquisiranno tale iscrizione successivamente alla realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di sostegno entro la data fissata per la rendicontazione, pena la decadenza parziale o totale del contributo ai sensi dei Par. B.7.1 e B.7.2.

Per l'azione b) la domanda di sostegno è ammissibile limitatamente ad aziende agricole iscritte all'Elenco Regionale delle Fattorie Sociali, o che acquisiranno tale iscrizione successivamente alla realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di sostegno entro la data fissata per la rendicontazione, pena la decadenza parziale o totale del contributo ai sensi dei Par. B.7.1 e B.7.2. (condizionato all'approvazione di modifica al PSP) relativamente alle seguenti tipologie:

- I) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con 'disabilità' e di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- II) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- III) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

• IV) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Per l'azione c) la domanda di sostegno è ammissibile limitatamente alle aziende iscritte all'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche, o che acquisiranno tale iscrizione successivamente alla realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di sostegno entro la data fissata per la rendicontazione, pena la decadenza parziale o totale del contributo ai sensi dei Par. B.7.1 e B.7.2. **(condizionato all'approvazione di modifica al PSP).**

Per l'azione d) la domanda di sostegno è ammissibile per le aziende che operano o che successivamente alla realizzazione dell'investimento descritto nella domanda di sostegno e nei tempi previsti per la rendicontazione avvieranno la trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE (ed eventualmente di una quota minoritaria di prodotti compresi nell'Allegato I) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.

Tenendo conto degli ambiti di applicazione, non idonei alla realizzazione di investimenti collettivi, il presente bando NON sarà attuato in riferimento ad investimenti realizzati congiuntamente da due o più aziende agricole, condotte da differenti imprenditori agricoli, per utilizzazioni in comune.

Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, sono escluse dai benefici del sostegno le imprese agricole che abbiano una dimensione minima inferiore a 15.000 euro in termini di produzione standard. Questo limite si abbassa a 10.000 euro di produzione standard per le aziende situate in zone montane.

A4) Numero di domande presentabili

E' ammissibile da parte del richiedente la presentazione di una sola domanda di sostegno.

A5) Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Intervento SRD03) è fissata in Euro 9.000.000,00 per l'anno 2024.

A6) Scadenze

Il presente bando ha le seguenti SCADENZE:

Attività	Scadenza di presentazione
Presentazione domanda di sostegno	A decorrere dal giorno di approvazione del presente Bando ed entro e non oltre il 02/09/2024
Presentazione domanda di variante	Almeno 180 giorni prima del termine ultimo concesso per la rendicontazione delle spese
Presentazione domanda di proroga	Almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti/data di rendicontazione
Presentazione domanda di pagamento di anticipo	Entro 60 giorni a decorrere dalla data di comunicazione di ammissione al sostegno
Presentazione domanda di pagamento in acconto - sal	Entro 9 mesi a partire dalla data di

(stato avanzamento lavori)	comunicazione di ammissione al sostegno.
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati con la presentazione della domanda di saldo entro 15 mesi dalla data di comunicazione di ammissione al sostegno

Tutte le istanze (domanda di sostegno, domanda di variante, domanda di proroga, domanda di rinuncia, domanda di pagamento e domanda di voltura, nonché le integrazioni documentali, osservazioni e controdeduzioni al preavviso di rigetto) devono essere presentate **ESCLUSIVAMENTE** con trasmissione telematica attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel paragrafo C2.2) Presentazione delle domande. La scadenza di presentazione delle domande è stabilita con atto dirigenziale.

B) Caratteristiche dell'intervento:

B1) Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** è pari a € 200.000,00

La **spesa minima ammissibile** è pari a € 10.000,00.

E' fatta salva la possibilità per il richiedente di realizzare (in totale autofinanziamento per la parte eccedente l'importo di spesa ammessa al sostegno) investimenti di importo maggiore di quello ammesso al sostegno.

B2) Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati da un beneficiario.

L'aliquota di sostegno è pari al 40% delle spese sostenute, sotto forma di contributo in conto capitale.

Tale aliquota può essere maggiorata del:

- 10% rispetto all'aliquota base nel caso di localizzazione dell'investimento in zona montana (ai sensi dell'Art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del rispettivo allegato al CSR della Regione Piemonte).
- 10% rispetto all'aliquota base per i giovani agricoltori (così come definiti dal PSP e dal CSR 2023-2027 nel paragrafo "Elementi comuni a più interventi").

Le aliquote sono cumulabili tra di loro, fino a un massimo di aliquota di sostegno pari al 60%.

Il sostegno concesso in attuazione del presente Intervento costituisce aiuto in "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (cosiddetto "de minimis" generale).

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017 sono soggetti alle registrazioni, prima della concessione degli stessi, sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

L'intensità del sostegno sarà inoltre contenuta entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 2023/2831 e cioè per un contributo massimo percepibile pari a 300.000,00 euro nei tre anni precedenti la concessione, tra tutti gli aiuti «de minimis» percepiti dal beneficiario.

La richiesta di un aiuto superiore al limite massimo disponibile per ciascun beneficiario (data dal limite per triennio previsto dal regolamento (UE) n. 2023/2831, detratti gli aiuti già percepiti nel triennio ai sensi dei regolamenti relativi a tutti i regimi “de minimis”) comporta la decadenza totale della domanda, ai sensi dell’Art. 3 comma 7 del Reg. UE 2831/2023.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e smi”, il soggetto concedente è tenuto alle verifiche propedeutiche alla concessione e alla successiva registrazione dell’aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro (RNA) ed al preventivo controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già concessi al richiedente medesimo.

I dati dichiarati dal richiedente relativamente agli aiuti in regime “de minimis” già percepiti nei tre anni precedenti la data della dichiarazione nonché ad eventuali situazioni di controllo esercitato da parte di altre imprese o su altre imprese saranno verificati avvalendosi di tale Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

È responsabilità del richiedente visionare la propria posizione degli aiuti “de minimis” nelle rispettive banche dati RNA e SIAN alle pagine trasparenza nei link:

- <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

- <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

B3) Localizzazione degli investimenti

Ai fini dell’ammissibilità al sostegno, gli investimenti devono essere ubicati all’interno del territorio regionale.

B4) Criteri di ammissibilità

CR10 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più finalità già elencate nella apposita sezione della scheda e qui sinteticamente riportate:

- a) agriturismo;
- b) agricoltura sociale;
- c) attività educative/didattiche;
- d) trasformazione di prodotti agricoli.

CR11 - Le attività relative alla lettera d) trasformazione prodotti devono avere ad oggetto prodotti primari agricoli inclusi nell’Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea per almeno il 51% di provenienza aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve essere un prodotto non incluso nell’Allegato 1 al TFUE.

CR12 - Sono ammissibili a sostegno gli interventi all’interno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa.

CR13 - Gli interventi devono ricadere all’interno del territorio regionale.

CR14 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Piano Aziendale e/o di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;

CR15 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 10.000 euro.

CR16 – Per le medesime finalità di cui al CR15 si stabilisce un importo massimo di spesa ammissibile pari a 200.000 euro.

CR17 – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività prima della presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate entro i 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte. **(specifiche condizionate all'approvazione di modifica al PSP)**

B5) Spese ammissibili

B5.1) Caratteristiche delle Spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B5.2) Categorie di Spese ammissibili

Le domande di sostegno devono essere riferite alle seguenti tipologie di investimento:

Per l'azione a):

- interventi di ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo/ampliamento/manutenzione straordinaria (ai sensi del DPR 380/01), secondo le disposizioni e nel rispetto dei limiti di cui alla legge regionale 1/2019 e relativi provvedimenti amministrativi di attuazione, di edifici facenti parte dell'azienda agricola per la realizzazione di locali da adibirsi all'attività agrituristica (ristorazione, ricettività rurale, centri benessere rurali);

- sistemazione del sedime (livellamenti, inghiaiate ecc. con esclusione di asfaltature e realizzazione di platee in cemento) di aree esterne (facenti parte dell'azienda agricola) e funzionali all'attività agrituristica svolta, oltre che alla sosta camper e/o roulotte, piazzole per tende, parcheggi auto, zona pic-nic e gioco bambini e/o il posizionamento di strutture abitative non fisse (bungalows, prefabbricati, moduli abitativi) per l'ospitalità rurale;

- attrezzature fisse per la preparazione dei pasti, strutture abitative non fisse ed attrezzature ed impianti per il loro posizionamento, attrezzature informatiche, relativo software e realizzazione di siti internet per la gestione dell'attività agrituristica;

Per l'azione b):

- interventi di ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo/ampliamento/manutenzione straordinaria (ai sensi del DPR 380/01), secondo le disposizioni e nel rispetto dei limiti di cui alla legge regionale 1/2019 e relativi provvedimenti amministrativi di attuazione, di edifici facenti parte dell'azienda agricola per la realizzazione di locali da adibirsi all'attività di diversificazione in ambito sociale;

- macchinari e attrezzature specifiche per lo svolgimento della attività di diversificazione di ambito sociale, attrezzature informatiche, relativo software e realizzazione di siti internet per la gestione dell'attività di diversificazione in ambito sociale;

Per l'azione c):

- interventi di ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo/ampliamento/manutenzione straordinaria (ai sensi del DPR 380/01), secondo le disposizioni e nel rispetto dei limiti di cui alla legge regionale 1/2019 e relativi provvedimenti amministrativi di attuazione, di edifici facenti parte dell'azienda agricola per la realizzazione di locali da adibirsi all'attività didattica;

- macchinari e attrezzature specifiche per lo svolgimento della attività didattica, attrezzature informatiche, relativo software e realizzazione di siti internet per la gestione dell'attività di diversificazione in ambito didattico;

Per l'azione d):

- interventi di ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo/ampliamento/manutenzione straordinaria (ai sensi del DPR 380/01) di edifici facenti parte della azienda agricola per la realizzazione di locali di caratteristiche adeguate all'impiego quali ricoveri scorte, laboratori per l'attività di trasformazione, (con eventuale ampliamento massimo del 10% in superficie limitato a volumi accessori quali ad esempio servizi igienici, accessi privi di barriere architettoniche, centrali termiche, scale e simili) per una superficie massima complessiva (compreso l'eventuale ampliamento massimo del 10%) di 100 metri quadri.

- macchinari e attrezzature specifiche per lo svolgimento della attività di trasformazione, attrezzature informatiche, relativo software e realizzazione di siti internet per la gestione dell'attività di trasformazione;

Per tutte le azioni:

- investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 10% della spesa ammissibile e nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in riferimento alla finanziabilità delle spese generali e tecniche e dei limiti in esse indicati;

- eventuali impianti sanitari (realizzazione e/o ristrutturazione bagni)/elettrici/idrici/termici e simili possono rappresentare al massimo il 40% della spesa totale richiesta in domanda per gli interventi di ristrutturazione / restauro / risanamento conservativo degli edifici.

- gli interventi saranno valutati con riferimento al vigente Prezziario della Regione Piemonte anno 2024 (ultimo aggiornamento approvato alla data di approvazione del bando) decurtate del 26,5%. Qualora questa modalità non fosse utilizzabile, sarà consentito ricorrere a una ricerca di mercato tramite l'utilizzo di tre preventivi, dettagliati e confrontabili, individuati a seguito di precise specifiche tecniche e che riportino chiaramente i singoli lavori/materiali/attrezzature di cui trattasi, a cui dovrà far seguito la presentazione della fattura quietanzata a consuntivo;

Le spese effettuate prima dell'approvazione della domanda con provvedimento individuale di concessione del sostegno sono a rischio del beneficiario.

B5.3) Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di terreni e fabbricati;
- acquisto di animali e acquisto di piante annuali e poliennali con le relative spese di impianto;
- interessi passivi;
- investimenti in infrastrutture su larga scala;
- investimenti di imboschimento;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute nel presente CSR;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:
 - non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
 - non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
- l'acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o famigliari;
- l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli (compresi arredi, mobilio, stoviglie e simili, minuterie, corredi reagenti chimici, bombole di azoto, CO2 o altri gas, piccoli attrezzi ad uso manuale...);
- i contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, compresi i lavori realizzati con prestazioni lavorative volontarie dell'imprenditore e dei suoi familiari (cd. lavori in economia);
- le spese di demolizione;
- l'acquisto/acquisizione di autocarri e/o furgoni anche se attrezzati come negozi ambulanti e/o altri veicoli;
- realizzazione di strutture per la vendita diretta e/o degustazione;
- investimenti i cui pagamenti siano stati effettuati anteriormente la data di presentazione della domanda;
- acquisti in leasing;
- tutte le spese relative a investimenti che ricadano tra i costi ammissibili dei vigenti Decreti Ministeriali per l'OCM vino e l'OCM miele;
- spese non fatturate;
- spese di ammortamento;
- quanto altro non indicato tra le spese ammissibili.

B5.4) Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione.
3. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;

- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità.

B5.5) Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti

Un intervento si considera concluso quando è completamente realizzato, funzionante e conforme al Progetto / Piano Aziendale ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 50% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini di importo, fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Gli interventi finanziati devono essere **conclusi e rendicontati con la presentazione della domanda di saldo entro 15 mesi** dalla comunicazione di ammissione al sostegno.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale dal sostegno ai sensi del Par. B.7.2, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. C5.1) Domanda di Proroga.

In caso di decadenza parziale saranno applicate le riduzioni al sostegno, come normato dalla Determinazione in materia di Riduzioni e Sanzioni di prossima emanazione.

B5.6) Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

• Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

• Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

B6) Criteri di selezione e graduatoria

Le domande saranno inserite nella graduatoria delle domande potenzialmente ammissibili in base ai dati indicati nelle domande medesime e/o nel fascicolo aziendale, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati alla seguente tabella relativa ai criteri di selezione delle domande del bando, approvati con l'ultima consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio (27 marzo-10 aprile), ed i cui esiti sono stati oggetto di presa d'atto con D.D. n. 308 del 18.04.2024.

Tabella dei criteri di selezione

Principio di selezione	Criterio di selezione	Punteggio	Note	Modalità di calcolo dei punteggi
P01 Tipologia di beneficiario:	Priorità a domande presentate da soggetti giovani	2	a) Il punteggio verrà attribuito alle domande presentate da giovani agricoltori con un limite massimo di età 41 anni non compiuti (in caso di persona giuridica, l'età del rappresentante legale). Il punteggio del criterio P01 a) è cumulabile con il P01 b)	Modalità di calcolo dei punteggi: automatico; sulla base dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale (DATI CARICATI IN DOMANDA DAL BENEFICIARIO SIA PER ETA' CHE GENERE)
	Priorità a domande presentate da soggetti di genere femminile (in caso di persona giuridica, rappresentante legale del beneficiario)	2	b) Il punteggio verrà attribuito valutando il genere del richiedente (in caso di persona giuridica, il genere del rappresentante legale). Il punteggio del criterio P01 b) è cumulabile con il P01 a)	
P02 Localizzazione geografica	Priorità a interventi localizzati in aree C2 e D	3	a) Sulla base della localizzazione convenzionale dell'azienda**. Il punteggio verrà attribuito se ricade in aree C2 e D oltre il 50% (in superficie) delle particelle dell'azienda richiedente comprese nel Comune di localizzazione convenzionale dell'azienda stessa. I punteggi del principio P02 NON sono cumulabili	Modalità di calcolo dei punteggi: automatico; sulla base della banca dati Aree ABC1C2D, Natura 2000 e altre aree ad alto valore naturalistico e dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale (DATI DA DOMANDA, TABELLA INVESTIMENTI E BANCA DATI PER ZONE A RILIEVO NATURALE)
	Priorità a interventi localizzati in zone Natura 2000	3	b) Sulla base della localizzazione convenzionale dell'azienda**. Il punteggio verrà attribuito se ricade in zona Natura 2000 oltre il 50% (in superficie) delle particelle dell'azienda richiedente comprese nel Comune di localizzazione convenzionale dell'azienda stessa. I punteggi del principio P02 NON sono cumulabili	
	Priorità in altre aree ad alto valore naturalistico	3	c) Sulla base della localizzazione convenzionale dell'azienda**. Il punteggio verrà attribuito se ricade in aree ad alto valore naturalistico oltre il 50% (in superficie) delle particelle dell'azienda richiedente comprese nel Comune di localizzazione convenzionale dell'azienda stessa. I punteggi del principio P02 NON sono cumulabili	
P03	Priorità a domande con investimenti	4	a) Il punteggio verrà attribuito alle domande con investimenti	Modalità di calcolo dei punteggi: dichiarativo; il richiedente

Tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento	stimenti che permettano di incrementare l'occupazione o le giornate lavorative		che permettano di incrementare l'occupazione di almeno 240 giornate annue di lavoro (in riferimento alla tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame) o di nuove assunzioni effettive. I punteggi del principio P03 NON sono cumulabili	nella compilazione della domanda dovrà dichiarare l'incremento di occupazione previsto, che sarà verificato in fase di istruttoria e di accertamento finale tenendo conto del business plan presentato (IN DOMANDA SI DICHIARANO LE GIORNATE CHE SARANNO CONTROLLATE IN ISTRUTTORIA)
		3	b) Il punteggio verrà attribuito alle domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione di almeno 120 giornate annue di lavoro (in riferimento alla tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame) o di nuove assunzioni effettive. I punteggi del principio P03 NON sono cumulabili	
P05 Tipologia di investimento	Priorità a domande relative a investimenti che non consumano nuovo suolo	3	***a) domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti di tipo fisso (investimenti edilizi) che non consumano nuovo suolo. I punteggi del principio P05 NON sono cumulabili	Modalità di calcolo dei punteggi: Verrà verificato sulla base della "Tabella investimenti" se gli investimenti (di importo complessivamente prevalente) richiesti in domanda sono codificati come investimenti che non consumano nuovo suolo o che consumano suolo già compromesso, o che ricadano nelle categoria attrezzature, impianti, macchinari.
		2	***b) domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti di tipo fisso (investimenti edilizi) che consumano suolo, ma già compromesso. I punteggi del principio P05 NON sono cumulabili	
		2	c) domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) attrezzature, impianti, macchinari e che quindi non consumano suolo. I punteggi del principio P05 NON sono cumulabili.	
P07 Qualificazione sociale dell'impresa	Priorità alle domande che prevedano diversificazione in ambito sociale	2	domande che prevedano interventi relativi alle sotto riportate tipologie di attività di diversificazione di ambito sociale. a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali	Subordinato al fatto che la domanda comprenda in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti finalizzati a tale ambito e che l'investimento stesso sia effettivamente realizzato. Subordinato inoltre alla iscrizione (entro la presentazione della domanda di saldo) dell'azienda all'Elenco previsto dalla Legge Regionale 1/2019 delle aziende che praticano attività di agricoltura sociale.

			<p>dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilita' e di capacita', di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;</p> <p>c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;</p> <p>d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversita' nonche' alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e di persone in difficolta' sociale, fisica e psichica.</p>	
--	--	--	---	--

**Ai fini della definizione della domanda di sostegno e del punteggio di priorità spettante, la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente sulla base degli investimenti richiesti e dei relativi importi, applicando la "Tabella investimenti" In caso di realizzazione di investimenti fissi (in base alla codifica come "investimento fisso" o "investimento non fisso" nella "Tabella investimenti" dei singoli investimenti richiesti), la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente nella località in cui viene realizzato il maggior importo di investimenti fissi. In subordine, se nella domanda NON vi sono investimenti fissi, la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente nella località in cui viene dichiarato in domanda l'utilizzo del maggior importo di investimenti.

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare pari o maggiore a 5 punti. In caso di parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane. Nel caso delle forme associative, la priorità verrà assegnata in base all'età del rappresentante legale, il più giovane in caso di più rappresentanti legali.

Per società di fatto o società non presenti su Infocamere perché esentate dall'obbligo e in ogni altro caso, potrà essere chiesta la presentazione di un documento giustificativo a dimostrazione del genere e dell'età del rappresentante legale.

La procedura di presentazione delle domande opererà un blocco automatico alla presentazione di domande che non raggiungono il punteggio minimo di priorità previsto dal bando.

B7) Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Il beneficiario inoltre è tenuto al rispetto degli impegni essenziali ed accessori stabiliti dalla determinazione in materia di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B7.1) Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio agli investimenti/attività previsti/e e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dell'ammissione a sostegno, con le eccezioni previste al par. B5.4) Inizio e decorrenza delle spese.
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori;
- concludere gli interventi come previsti con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici previsti e fatto salvo quanto stabilito al Par. C.6.3.

B7.2) Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno è definita dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale, ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A.

Sono impegni accessori:

- concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B5.5) Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti.
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'allegato II.
- rispettare le condizioni e i limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in relazione alle diverse tipologie di intervento compresa l'iscrizione nei relativi elenchi regionali, ove esistenti (es. fattorie didattiche, ecc.). Gli interventi che prevedono l'iscrizione dei soggetti richiedenti ad appositi elenchi regionali, ovvero comunicazione di avvio attività presso Enti Pubblici, comportano le relative iscrizioni/comunicazioni, al più tardi entro la conclusione degli investimenti

- mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo (specificazione temporale condizionata all'approvazione di modifica al PSP). Il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
- mantenere e svolgere l'attività in funzione della quale viene concesso il sostegno fino alla scadenza del vincolo di destinazione degli investimenti.

C) Fasi e tempi del procedimento

C1) Procedimento amministrativo

C1.1) Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla deliberazione della Giunta regionale del 15 maggio 2023 n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621".

Essi sono:

a) *“Approvazione delle graduatorie delle domande relative all’Intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027”*

Il responsabile del procedimento a) è il dirigente pro-tempore del Settore A1707C - Strutture delle imprese agricole e agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo. Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di 30 giorni. Il provvedimento finale è la Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria.

b) *“Istruttoria delle domande di sostegno relative all’Intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027”.*

Il responsabile del procedimento b) è il dirigente pro-tempore del Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche. Il procedimento si avvia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione dirigenziale dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto).

c) *“Istruttoria delle domande di variante relative all’Intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027”.*

Il responsabile del procedimento c) è il dirigente pro-tempore del Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche. Il procedimento si avvia dalla data di ricevimento dell'istanza di variante da parte del richiedente, e si conclude nel termine finale di 180 **giorni**. Il provvedimento finale è la comunicazione dirigenziale dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto).

d) *“Istruttoria delle domande di pagamento”.*

Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale ARPEA.

Il procedimento si suddivide in:

- d1) Istruttoria delle domande di pagamento in senso stretto, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di 180 giorni, nel caso di acconto e saldo, o 60 giorni per l'anticipo. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega, al Settore "A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità", si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione dirigenziale al richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;
- d2) Autorizzazione al pagamento, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto d1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C1.2) Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Soggetto richiedente	A decorrere dal giorno di approvazione del presente Bando ed entro e non oltre il 02/09/2024 (paragrafo A6) Scadenze)
Approvazione graduatoria di istruibilità delle domande presentate	Settore "A1707C - Strutture delle imprese agricole e agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo"	Entro 30 giorni a partire dal giorno successivo alla scadenza del bando
Istruttoria delle domande di sostegno per la concessione di contributi	Settore "A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche"	Entro 180 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria sul BUR
Presentazione domanda di variante (facoltativa)	Soggetto richiedente	Almeno 180 giorni prima del termine ultimo concesso per la rendicontazione delle spese.
Istruttoria dell'istanza di variante relativa alla domanda di sostegno (solo se presentata domanda di variante)	Settore "A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche"	Entro 180 giorni dal giorno successivo alla presentazione della domanda di variante
Presentazione domanda di anticipo (facoltativa)	Soggetto richiedente	Entro 60 giorni a partire dalla data di comunicazione di ammissione al sostegno

Istruttoria delle domande di pagamento dell'anticipo	Settore "A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche"	Entro 60 giorni dal giorno successivo alla presentazione della domanda di pagamento
Presentazione domanda di pagamento di acconto	Soggetto richiedente	Entro 9 mesi a partire dalla data di comunicazione di ammissione al sostegno.
Presentazione domanda di pagamento di saldo	Soggetto richiedente	Entro 15 mesi dalla data di comunicazione di ammissione al sostegno
Istruttoria delle domande di pagamento di acconto e saldo	Settore "A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche"	Entro 180 giorni dal giorno successivo alla presentazione della domanda di pagamento

Eventuali ulteriori fasi sono descritte al Par. C.5. "Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario".

C2) Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C2.1) Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n°1 del 22/01/2019, art.82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato. Il fascicolo deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021. Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso, è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato tra il 1 gennaio dell'anno in corso e la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare, assicurarsi del corretto funzionamento e capienza della propria casella postale certificata (pec) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio “Anagrafe agricola del Piemonte”, pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione “Agricoltura”, a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);

- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica “Agricoltura” www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C2.2) Presentazione delle domande

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente, e determinano l'avvio del procedimento amministrativo. Non è pertanto necessario inviare copia cartacea della domanda.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- A. tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- B. in proprio**, utilizzando il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n.3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- C. tramite delega ad un'altra persona** ad operare sul servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – *Iscrizione Soggetti delegati*, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- D. tramite delega ad un professionista** ad operare sul servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a Professionisti* scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola

[anagrafe-agricola](#) e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Le domande non complete di tutta la documentazione e degli allegati prescritti nel bando non sono ricevibili.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C2.3) Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, completa degli allegati sotto riportati, **pena la non ricevibilità**:

- relazione tecnica generale illustrativa degli interventi oggetto della domanda di sostegno, redatta compilando il modello regionale allegato al presente bando (Allegato VI) e disponibile on line (all'interno della procedura di compilazione delle domande su Sviluppo Rurale 2023-2027). Non saranno ritenuti validi modelli non correttamente e completamente compilati oppure compilati su modelli diversi da quello regionale;
- Business plan, redatto compilando il modello regionale allegato al presente bando (Allegato VII) e disponibile on line (all'interno della procedura di compilazione delle domande su Sviluppo Rurale 2023-2027). Non saranno ritenuti validi modelli non correttamente e completamente compilati oppure compilati su modelli diversi da quello regionale;
- Dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti in regime "de minimis" già percepiti nei tre anni precedenti nonché ad eventuali situazioni di controllo esercitato da parte di altre imprese o su altre imprese, redatto compilando i modelli regionali allegati al presente bando (Allegati IV e V) e disponibile on line (all'interno della procedura di compilazione delle domande su Sviluppo Rurale 2023-2027). Non saranno ritenuti validi modelli non correttamente e completamente compilati oppure compilati su modelli diversi da quello regionale;

Per gli acquisti di macchine, impianti ed attrezzature:

- Tre preventivi di spesa rilasciati da ditte differenti, autonome e concorrenti, e attive nel settore oggetto dell'investimento. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, firmati, datati,

dettagliati (capacità, potenze, quantità, condizioni), comparabili e riportare l'indicazione degli importi delle voci/macrovoci di spesa.

- Relazione tecnico-economica indicante le motivazioni della scelta tra i 3 preventivi (oppure, per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire sul mercato 3 differenti fornitori: preventivo e relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi per i quali non è possibile reperire 3 differenti fornitori); nel caso di assenza di relazione o con motivazione generica sarà considerato il preventivo più economico

- Per gli interventi di tipo edilizio:
 - a. titolo abilitativo o la richiesta di esecuzione dei lavori o la segnalazione di avvio dei lavori (al Comune o al SUAP), protocollati e completi degli elaborati grafici progettuali, ovvero dichiarazione del beneficiario che l'investimento non necessita di titolo abilitativo, corredata da riferimenti normativi;
 - b. computo metrico in formato .pdf e .xlsx redatto sulla base Prezziario della Regione Piemonte anno 2024 (ultimo aggiornamento approvato alla data di approvazione del bando) decurtate del 26,5%, a firma di un tecnico abilitato. Dovrà essere predisposto un computo metrico per ogni intervento richiesto in domanda, anche nel caso di unico edificio; per le parti comuni (solette, tetto, muri divisorii, ecc) dovranno essere indicate le relative quote parte afferenti ai singoli interventi. Nell'istestazione dovranno essere indicati: l'intervento, gli estremi catastali ed il committente. Nel computo dovranno essere inserite le misure parziali e le operazioni di calcolo che hanno dato luogo alla quantità indicata nelle quantità totali. Le misure dovranno avere corrispondenza sulle tavole presentate. Le voci inserite nel computo metrico senza le corrispondenti misure sulle tavole e pertanto non verificabili, saranno stralciate;
 - c. planimetria semplificata con l'indicazione della particella interessata dall'intervento;
 - d. piante quotate (tutti i piani compresa la copertura), con l'indicazione della destinazione di tutti i vani (le quote riportate su piante e sezioni e di ogni altro elaborato, dovranno essere tali da avere diretta corrispondenza con le misure utilizzate nel computo metrico);
 - e. layout di progetto e sezioni quotate (le quote riportate su piante e sezioni e di ogni altro elaborato, dovranno essere tali da avere diretta corrispondenza con le misure utilizzate nel computo metrico);
 - f. prospetti, in caso di lavori esterni ai fabbricati;
 - g. eventuale autorizzazione del proprietario all'effettuazione dell'intervento, se il richiedente non è proprietario del 100%;
 - h. documentazione fotografica dello stato del sito prima dell'inizio dei lavori.

Si evidenzia che la documentazione progettuale deve essere firmata da un tecnico abilitato che, pertanto, è responsabile della correttezza, della veridicità e, per quanto riguarda la progettazione consuntiva, della rispondenza agli interventi realizzati con quanto riportato sul progetto (computo, tavole quotate, planimetrie, ecc.)

In riferimento agli investimenti di tipo fondiario e/o edilizio, qualora con la documentazione sopraindicata venga presentata solo la richiesta di autorizzazione edilizia protocollata dall'organo competente, il titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori non ancora presentato dovrà essere presentato telematicamente all'ufficio istruttore con la richiesta di acconto, qualora in tale sede vengano rendicontate anche o solo opere edilizie, ovvero di saldo, pena decadenza della domanda per quanto riguarda le voci interessate dal titolo abilitativo edilizio stesso.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio informatico e specificate nel paragrafo C2.2) Presentazione delle domande.

L'amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione che sia ritenuto necessario per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

C3) Istruttoria della domanda di sostegno:

C3.1) Formazione della graduatoria

L'Ente preposto è il Settore A1707C – Strutture delle imprese agricole e agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo. Il procedimento si avvia dal giorno successivo a quello di scadenza del bando e si conclude **entro 30 giorni**.

La graduatoria delle domande potenzialmente ammissibili è finalizzata a individuare le domande il cui importo rientra nella copertura finanziaria (di seguito "parte utile della graduatoria") data dall'importo assegnato al bando. Le domande sono inserite nella graduatoria in base ai dati indicati nelle medesime, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. B6) Criteri di selezione e graduatoria. La graduatoria definisce:

1. le domande potenzialmente ammissibili al sostegno, da avviare all'istruttoria;
2. le domande non ammissibili al sostegno per mancanza di risorse finanziarie, da non avviare all'istruttoria;

La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale. Le domande che non rientrano nella parte utile della graduatoria (in quanto in base al punteggio di priorità non raggiungono il punteggio limite della graduatoria) saranno considerate in posizione non finanziabile.

Il provvedimento viene comunicato mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione; ne viene data notizia anche sul portale www.bandipiemonte.it.

C3.2) Istruttoria di ammissione

L'Ente istruttore è il Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche.

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria sul BURP e si conclude **entro 180 giorni**.

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- a. la verifica dei criteri di selezione, in particolare dei punteggi automatizzati attribuiti in domanda, e l'attribuzione definitiva del punteggio, che potrà esclusivamente essere uguale o minore del punteggio attribuito in fase di presentazione;
- b. la verifica delle condizioni di ammissibilità specificate nel presente bando;
- c. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, condizioni e limiti definiti nel presente bando;
- d. la verifica della ammissibilità delle spese: la spesa deve risultare riferibile a quanto previsto nel cap. *Interventi e spese ammissibili al sostegno*, rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione;
- e. qualora necessario, un sopralluogo dove è previsto l'intervento;
- f. la determinazione della spesa ammessa e della percentuale del sostegno.

I requisiti necessari per l'ammissione al sostegno/aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi.

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- negativo, indicandone le motivazioni;
- parzialmente positivo, indicandone le motivazioni (ad esempio riduzione del punteggio o esclusione di alcune voci di spesa);
- positivo, indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo (punteggio definitivo assegnato, importo totale dell'intervento ammissibile a sostegno, interventi ammessi, ammontare del sostegno concedibile).

In caso di esito negativo o parzialmente positivo, il beneficiario viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione della comunicazione; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non idonee, adeguatamente motivato;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio, della spesa massima ammissibile e del sostegno concedibile.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023 – 2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**, che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione e nei documenti di spesa, **unitamente alla dicitura "PSP 2023-2027 Piemonte – numero di domanda"**. Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"**.

C4) Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato. Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che hanno reso approvabile l'intervento.

C4.1) Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: il cambio di sede dell'investimento e la modifica degli investimenti approvati per un importo superiore al 20% della spesa ammessa: (sono pertanto ammesse, senza presentazione di varianti, "compensazioni", in riduzione od aumento, tra le voci di investimento ammesse a beneficio nella misura massima del 20% della spesa ammessa).

Nel caso di cambio di sede, gli investimenti già realizzati sono ammissibili solo se possono essere trasferiti nella nuova sede.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa.

- solo dopo l'approvazione della domanda di sostegno con provvedimento individuale di ammissione all'aiuto
- almeno 180 giorni prima del termine ultimo concesso per la rendicontazione delle spese.

Non sono ammissibili le domande di variante che prevedono cambiamenti del progetto originario tali da comportare modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; in particolare deve essere garantito il mantenimento dei requisiti e dei punteggi che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

È ammessa una sola variante al progetto approvato in istruttoria e questa non può determinare un aumento dell'importo ammesso a finanziamento: in tal caso le spese eccedenti saranno totalmente a carico del beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di sostegno/variante. La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione Regionale.

I cambi di fornitore, a parità di caratteristiche dei beni e servizi acquistati, non sono considerati varianti.

La domanda di variante non può essere presentata se è in corso una richiesta di acconto, in questo caso si dovrà concludere l'istruttoria della domanda di pagamento dell'acconto per poter procedere alla presentazione della domanda di variante.

C4.1.1) Documentazione da allegare alla domanda di variante

La documentazione da produrre è la seguente:

- Relazione di variante sottoscritta dal richiedente/beneficiario del sostegno (descrizione, motivazioni e conseguenze sul piano tecnologico, del processo produttivo, del prodotto e del mercato, ecc.);
- Quadro di raffronto con il progetto precedentemente approvato;
- Documentazione di cui al precedente Par. C.2.3 "Documentazione richiesta per la domanda di sostegno" debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;

Il Settore si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

C.4.1.2) Istruttoria della domanda di variante

Il Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso.

La variante è ammissibile solamente se:

- l'istanza rispetta la disciplina dell'Intervento SRD03;
- vengono confermate le finalità del progetto approvato;
- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche delle operazioni, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;

- viene confermato il punteggio assegnato in fase di valutazione della domanda.

C4.2) Adattamento tecnico

L'adattamento tecnico concerne le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative, eventualmente con compensazione tra le voci di spesa ammesse, ed i cambi di fornitore fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

L'adattamento tecnico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo alla Regione Piemonte alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario e purché contenuti nell'ambito del 20% totale della spesa ammessa.

C5) Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C5.1) Domanda di Proroga

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere, motivandola, una sola proroga per un periodo massimo di 3 mesi calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione degli investimenti/data di rendicontazione.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'Ente istruttore almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti/data di rendicontazione, mediante la procedura preposta su SIAP.

Il Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche preposto all'istruttoria concede o non concede la proroga, e l'esito al beneficiario avviene mediante comunicazione dirigenziale.

C5.2) Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi;

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno
- siano confermati gli impegni e i requisiti
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al Par. A3) Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno .

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, l'impresa è tenuta a comunicare telematicamente tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

Il Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche istruisce la domanda di voltura e comunica l'esito al beneficiario.

Ai fini della voltura si ricorda che l'Ufficio istruttore dovrà verificare la possibilità di volturare una domanda preliminarmente alla presentazione della domanda di voltura da parte del beneficiario e, pertanto, il beneficiario stesso dovrà trasmettere tramite PEC una nota preventiva, con cui viene comunicata l'intenzione di volturare la domanda ad un nuovo titolare ed attendere dall'Ufficio istruttore il consenso a presentare la domanda di voltura.

C5.3) Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione su SIAP. Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stato comunicato l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il Settore, nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l'istanza di rinuncia su SIAP, a comunicarne l'esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali anticipi e/o acconti versati.

In caso di rinuncia prima dell'ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

C5.4) Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, entro la scadenza del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al Par. C6.6) Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.

C6) Domanda di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare domande di pagamento di anticipo, acconto o saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al Par. C2.2) Presentazione delle domande, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

C6.1) Domanda di anticipo

Il beneficiario può presentare domanda di pagamento dell'anticipo del sostegno pari al massimo del 50% dell'importo del sostegno concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia finanziaria, di importo corrispondente al 100 % dell'importo anticipato.

Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità, ad esempio mediante proprio atto, è ritenuto equivalente alla garanzia di cui sopra. La condizione per l'accettazione è che tale autorità si impegni a restituire l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto, ovvero in caso di decadenza della domanda.

C6.1.1) Termine per la presentazione della domanda di anticipo

La domanda di anticipo può essere presentata esclusivamente dopo l'ammissione al sostegno ed in ogni caso prima della presentazione di una domanda di acconto o saldo, purché siano iniziati i lavori e/o gli acquisti.

I lavori e/o gli acquisti si intendono iniziati qualora siano presenti avvio formalizzato da parte di un tecnico abilitato, ordinativi/contratti con i fornitori, eventuali fatture in acconto, o altro ritenuto probante.

Essa dev'essere presentata al massimo entro 60 giorni a partire dalla data di ammissione al sostegno.

C6.1.2) Documentazione richiesta per la domanda di anticipo

La domanda di pagamento dell'anticipo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a. garanzia a favore di ARPEA, redatta secondo uno dei modelli pubblicati sul sito di ARPEA e resa nel seguente modo:
 - i. nel caso di beneficiario privato, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA e rilasciata da
 - Enti assicurativi che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (sito www.ivass.it)
 - Istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'Italia
 - Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari, ex art. 106 del TUB, di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico; essa dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA, successivamente alla liquidazione del saldo.
- b. documentazione probante l'avvenuto avvio dei lavori e/o degli acquisti.

C6.1.3) Istruttoria domanda di anticipo

L'istruttore incaricato per i controlli inerenti alla domanda di anticipo verifica:

- a. la coerenza della garanzia presentata con il modello predisposto da ARPEA,
- b. la durata della garanzia medesima che dev'essere coerente con la necessità di garantire ARPEA sino alla liquidazione del saldo,
- c. in caso di beneficiari privati, la validità della garanzia, richiedendone conferma alla sede centrale dell'Ente Garante
- d. la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e della certificazione antimafia, ove previsti;

L'esito positivo di tali controlli comporta l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di anticipo si conclude in 60 giorni dalla data di trasmissione con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA, in caso di esito positivo, o con il provvedimento di rigetto della domanda di anticipo, in caso di esito negativo.

L'erogazione dell'anticipo non costituisce approvazione delle spese sostenute o ancora da sostenere.

C6.2) Domanda di acconto

Il beneficiario può presentare al massimo una domanda di pagamento dell'acconto del sostegno, purché la somma tra l'anticipo e l'acconto ricevuti non superi l'80% del sostegno.

Le spese rendicontate nella domanda di pagamento devono essere relative a investimenti effettivamente realizzati e devono essere sostenute alla data di trasmissione della domanda di pagamento.

C6.2.1) Termine per la presentazione della domanda di acconto

La domanda di acconto può essere presentata esclusivamente dopo l'ammissione al sostegno ed in ogni caso prima della presentazione della domanda di saldo.

Essa dev'essere presentata al massimo entro 9 mesi a partire dalla data di ammissione al sostegno.

C6.3) Domanda di saldo

Al termine degli investimenti effettuati nelle modalità ammesse al sostegno e per almeno il 50 % (in termini di importo) di quanto ammesso al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute, non rendicontate in domande di acconto precedenti e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

C6.3.1) Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata entro 15 mesi dall'ammissione a finanziamento, salvo le eventuali proroghe concesse.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga e qualora si determini grave ritardo nell'attuazione degli interventi ammessi al finanziamento, comporta l'applicazione delle riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito in apposita Determina di prossima emanazione; l'eventuale revoca del sostegno comporta la successiva restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

C6.4) Documentazione richiesta per la domanda di acconto e/o saldo

La domanda di pagamento di acconto o di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'Allegato I del presente bando;
2. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante.

La documentazione di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul portale di presentazione delle domande.

3. computo metrico dello stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori (relativamente agli interventi edili);
4. titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori (solo nel caso di opere edili e solo se non sia stato presentato con la domanda di sostegno);
5. dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori (relativamente agli interventi edili) o SCA;
6. dichiarazione di inizio attività produttiva (ove pertinente);
7. ulteriori documentazioni eventualmente ritenute necessarie dall'ufficio istruttore;

(Solo se vi sono documenti particolari da presentare solo a saldo). Per la domanda di saldo dovrà essere presentata inoltre la seguente documentazione:

8. dichiarazione di conformità degli impianti;
9. relazione finale sui lavori/attività svolti , comprensive di tavole, computi, ecc.

C6.5) Istruttoria domanda di acconto e/o saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di acconto e saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

- a. della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b. degli investimenti conclusi e rendicontati;
- c. delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d. dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- e. della realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo; in alternativa e per i casi normati dal DM 410727 del 04/08/2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;

- f. la verifica della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti;

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a. dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b. di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- c. dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di acconto o saldo si conclude in 180 giorni dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA,
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di acconto/saldo; conseguentemente:
 - in caso di domanda di acconto, le spese rendicontate non potranno più essere presentate a saldo;
 - in caso di domanda di saldo, essa comporterà la decadenza della pratica e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

C6.6) Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (anticipo, acconto o saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al Par. C2.2) Presentazione delle domande, e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, ed in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, ed in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C7) Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro cinque anni dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a. cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b. cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c. qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

Il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

C8) Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno è definita dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A.

In questo provvedimento sono definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima;
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione delle norme sulla cumulabilità previste al Par.B.5.6;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

C9) Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo o acconto, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi, sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C10) Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116, art.3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

D) Disposizioni finali

D1) Ispezioni e controlli

Gli uffici del Settore regionale competente effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a. controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b. controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c. controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;

- d. verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art.29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e.

Tutte le disposizioni e informazioni relative ai suddetti controlli saranno inoltre rese disponibili nelle sezioni dedicate dei siti web della regione Piemonte e di ARPEA.

- f. Controlli ex-post (successivi al pagamento).

I funzionari incaricati dei controlli redigono apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari, che partecipano al presente bando, implicitamente acconsentono a:

- permettere l'accesso ai funzionari incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal Paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

D2) Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D3) Monitoraggio dei risultati

Le imprese, su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'Intervento anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

D4) Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2023/corrente/>

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it.

I contatti degli uffici dei responsabili di procedimento sono i seguenti:

Settore “A1707C - Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo”

Responsabile del procedimento di cui al cap. C.1.1 - lettera a) il dirigente pro-tempore del settore:

mail: struttureagricole.agroindustriali@regione.piemonte.it

pec: sistemagroindustriale@cert.regionepiemonte.it

Settore “A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche”

Responsabile del procedimento di cui al cap. C.1.1 - lettera b) il dirigente pro-tempore del settore:

mail: settorea1711@regione.piemonte.it

pec: strutture.avversita@cert.regionepiemonte.it

L’assistenza tecnica per l’utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web “PSP 2023-2027”.

D5) Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Dirigente del Settore regionale che ha emanato l’atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l’annullamento;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell’atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell’atto;
- ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

E) Glossario

Beneficiario	un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regione	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione
Giovane agricoltore:	colui che ha un età inferiore a 41 anni compiuti e si insedia o si è insediato di recente per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda - assumendone cioè il controllo effettivo e duraturo in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, gli utili ed i rischi finanziari; ulteriori dettagli in merito alla definizione di ‘Giovane agricoltore’ sono riportate nel CSR della Regione Piemonte al par. 5.1.5.
Intervento:	uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una ‘scheda intervento’ nel piano strategico della PAC (es. SRH01- Erogazione dei servizi di consulenza)

Operazione:	un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
Piano Strategico della PAC:	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I e II pilastro.
Aiuti "de minimis"	Regime di aiuti in ottemperanza del Regolamento UE n. 2831/2023.

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

ARPEA:	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
CAA:	Centro di assistenza agricola
CCIAA:	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
CSR:	Complemento per lo sviluppo rurale
DD:	Determinazione dirigenziale
DM:	Decreto Ministeriale
DPR:	Decreto del Presidente della Repubblica
IAP:	Imprenditore Agricolo Professionale
PAC:	Politica agricola comune
PEC:	Posta elettronica certificata
PSP:	Piano strategico della PAC
SAL:	Stato avanzamento lavori
SCA:	Segnalazione certificata di agibilità
SIAP:	Sistema informativo agricolo piemontese
s.m.i.:	successive modifiche e integrazioni
TFUE:	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

F) Normativa di riferimento

Regolamenti dell'Unione Europea:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE)

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE)

Norme statali

- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- Decreto legislativo del 29/03/2004 n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.
- Legge del 24/12/2012 n. 234 - Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

- Manuale delle Procedure, Controlli e Sanzioni - interventi non SIGC e relativi allegati, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 05/03/2024 e s.m.i.

Norme regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

Atti regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale del 15 maggio 2023 n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621"
- Deliberazione della Giunta Regionale del 20 novembre 2023 n. 27-7740 “Regolamento (UE) 2021/2115. Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i. Riadozione del “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte”, in sostituzione di quelli di cui alla DGR 29-7032 del 12 giugno 2023.

G) Allegati

- ALLEGATO I_MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO
- ALLEGATO II_PUBBLICITÀ DEL SOSTEGNO
- ALLEGATO III_TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ALLEGATO IV_DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN “DE MINIMIS”
- ALLEGATO V_DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI “DE MINIMIS” RELATIVA ALLE IMPRESE COLLEGATE
- ALLEGATO VI_FORMAT DI RELAZIONE TECNICA
- ALLEGATO VII_FORMAT DI BUSINESS PLAN
- ALLEGATO VIII_TABELLA INVESTIMENTI

MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia delegato ad operare su di essi (vedasi ad es. il caso conto corrente intestato alla società e conto corrente intestato al legale rappresentante).

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni: 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;

2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale (ex art. 46 D.lgs. 385/93) viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.lgs. 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

a. **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione. In alternativa all'estratto conto può essere presentata la contabile di pagamento per ogni singola fattura purché sia espressamente indicato l'importo addebitato sul c/c del beneficiario. In caso di bonifici relativi al pagamento di più fatture è necessario inserire il dettaglio di tutte le fatture nella causale del bonifico o in alternativa allegare un prospetto riepilogativo delle fatture pagate. La copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.

Per i pagamenti relativi a rogiti notarili inerenti gli investimenti fondiari ed immobiliari sono ammessi i pagamenti effettuati mediante assegni bancari od assegni circolari, fatte salve le disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti.

La documentazione di spesa deve obbligatoriamente riportare, in quanto inserita dal fornitore, nella descrizione dell'oggetto il CUP assegnato alla domanda o la seguente dicitura: "PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____", pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

Fanno eccezione:

- a.a. i documenti relativi alle spese di cui al paragrafo 5.8.3.2 del CSR Piemonte, vale a dire le spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità;
- a.b. i documenti relativi a spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condi-

zioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR Piemonte;

L'apposizione di CUP/dicitura dovrà essere fatta sia sull'eventuale documento cartaceo sia sul file pdf del documento. Pertanto, quanto allegato alla domanda di acconto/saldo dovrà essere conforme a tale originale opportunamente integrato con CUP/dicitura, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

PUBBLICITÀ DEL SOSTEGNO

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dalle disposizioni attuative dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e della normativa nazionale in materia.

Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 l'Autorità di Gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC, nel modo seguente:

- a. fornendo sul sito web del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b. apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 2022/129;
- c. per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione con un contributo pubblico superiore a 500.000 euro, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare il logo dell'Unione Europea, non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
- d. Per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera c), con contributo pubblico superiore a 50.000 euro, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente con informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione Europea e che ne presenti il logo;

INFORMATIVA IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679) E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e ai sensi della deliberazione della Giunta 18 maggio 2018, n. 1-6847 si norma quanto segue:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 20 21 e del Complemento sviluppo rurale della Regione Piemonte, adottato in attuazione del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027. I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell’espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell’erogazione di contributi o premi.
- l’acquisizione dei suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **Contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Responsabile pro tempore del Settore A1707C e il Responsabile pro-tempore del Settore A1711C per le fasi dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuno;
- i dati di contatto del **Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale** sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Piemonte 1, 10127 Torino, del **Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA** sono dpo@cert.arpea.piemonte.it, Via Bogino 23, 10121 Torino;
- **i Responsabili (esterni) del trattamento** sono i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte, i cui dati di contatto sono indicati nella tabella in calce al presente allegato ;
- i suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che le sono riconosciuti per legge in qualità di interessato;
- i suoi dati potranno essere comunicati al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), al Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i suoi dati personali, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale, sono conservati finché la sua posizione sarà attiva nell’impresa o ente da lei rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da lei attivati;
- i suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in

forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ELENCO RESPONSABILI ESTERNI AL TRATTAMENTO DATI

	Denominazione	Indirizzo di posta elettronica certificata
	CSI Piemonte	protocollo@cert.csi.it
Centri autorizzati di assistenza in agricoltura	C.A.A. CIA S.r.l.	amministrazionecaa-cia@legalmail.it Segreteriaacaacia@cia.legalmail.it Agriediter@cia.legalmail.it
	C.A.A. Liberi Professionisti S.r.l.	caaliberiprofessionisti@peccaaitalia.it
	C.A.A. Liberi Agricoltori s.r.l. (già GCI)	caaliberiagricoltori@icoa-pec.it
	C.A.A. CANAPA S.r.l.	canapa@icoa-pec.it
	C.A.A. Confagricoltura S.r.l.	segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
	C.A.A. Coldiretti Piemonte S.r.l.	caa.piemonte@pec.coldiretti.it
	C.A.A. UNICAA (SISA & Confcooperative) S.r.l.	caa@pec.unicaa.it
	C.A.A. UNSIC S.r.l.	caaunsic@pec.it
	CAA DEGLI AGRICOLTORI S.r.l.	caadegliagricoltori@legalmail.it
	CAA CAF AGRI S.r.l.	caacafagri@pec.caacafagri.com

Allegato IV

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Per la compilazione vedere le apposite istruzioni scaricabili dalla procedura gestionale delle domande

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa:**

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal bando 2024 dell'Intervento SRD03 del Complemento di Sviluppo Rurale del Piemonte (CSR) - di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-8634 del 27/05/2024- **per la concessione di aiuti in regime «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023** del 13/12/2023;

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione, di seguito riportate;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli **75 e 76** del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- Che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente¹, altre imprese.
- Che l'impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, **per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:**

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- Che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, **per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:**

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Sezione B - Rispetto del massimale

2.1 - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nei tre anni precedenti alla data della presente dichiarazione alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni²;

2.2 - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nei tre anni precedenti alla data della presente dichiarazione i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni³:

- 1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A):
- 2 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)
- 3 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo o che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ⁴	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁵	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTALE								

DICHIARA INOLTRE

1) Di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e smi", il soggetto concedente è tenuto alle verifiche propedeutiche alla concessione e alla successiva registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro (RNA) ed al preventivo controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già concessi al richiedente medesimo.

2) Di essere a conoscenza del fatto che i dati dichiarati dal richiedente relativamente agli aiuti in regime "de minimis" già percepiti nei tre anni precedenti nonché ad eventuali situazioni di controllo esercitato da parte di altre imprese o su altre imprese saranno verificati avvalendosi di tale Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

3) Di avere preso visione della informativa riportata in calce alla presente, relativa al trattamento dei dati personali.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

4 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 2023/2831 (generale); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG); Reg. n. 2023/2832 (SIEG).

5 Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Sez.B).

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che

attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nei tre anni precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre anni precedenti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), il dichiarante dovrà comunicare all’ufficio istruttore eventuali ulteriori aiuti in regime “de minimis” che gli vengano concessi successivamente alla dichiarazione e **fino al momento della eventuale concessione del contributo ai sensi del bando 2024 dell’Intervento SRD03.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l’impresa perderebbe il diritto** non all’importo in eccedenza, ma **all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nei tre anni precedenti alla data della dichiarazione **non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE

«impresa unica»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;*
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;*
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;*
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato V). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce ai tre anni precedenti (valutato su base mobile) alla data della dichiarazione.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) dei Reg. 2831/2023) di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «*de minimis*» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «*de minimis*».

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/Ce e dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

ALLEGATO V

(da utilizzare solo in presenza di imprese collegate)

**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445h
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)**

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente (*denominazione/ragione sociale, forma giuridica*) ...
.....
..... in relazione a quanto previsto dal bando 2024 dell'Intervento SRD03 del Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 del Piemonte (CSR) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-8634 del 27/05/2024- **Per la concessione di aiuti in regime «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 2831 del 13/12/2023;**

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione, di seguito riportate;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

- 1.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nei tre anni precedenti alcun aiuto «*de minimis*».
- 1.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nei tre anni precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*»:

(Aggiungere righe se necessario)

	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ⁶	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo ⁷	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
TOTALE							

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e s.m.i e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

DICHIARA INOLTRE

1) Di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e smi", il soggetto concedente è tenuto alle verifiche propedeutiche alla concessione e alla successiva registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro (RNA) ed al preventivo controllo del massimale relativo agli aiuti *de minimis* già concessi al richiedente medesimo.

2) Di essere a conoscenza del fatto che i dati dichiarati dal richiedente relativamente agli aiuti in regime "*de minimis*" già percepiti nei tre anni precedenti nonché ad eventuali situazioni di controllo esercitato da parte di altre imprese o su altre imprese saranno verificati avvalendosi di tale Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

3) Di avere preso visione della informativa riportata in calce alla presente, relativa al trattamento dei dati personali.

Località e data

In fede

6 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "*de minimis*": Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG); Reg. n. 2023/2832 (SIEG).

7 Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è **tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nei tre anni precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre anni precedenti suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), il dichiarante dovrà comunicare all'ufficio istruttore eventuali ulteriori aiuti in regime “*de minimis*” che gli vengano concessi successivamente alla dichiarazione **e fino al momento della eventuale concessione del contributo ai sensi del bando 2024 dell'Intervento SRD03.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nei tre anni precedenti **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE

«impresa unica»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce ai tre anni precedenti (valutato su base mobile) alla data della dichiarazione.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg. 2831/2023) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) dei Reg. 2831/2023) di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «*de minimis*» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «*de minimis*».

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE e del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

CSR 2023 – 2027 del Piemonte

Intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole" - Bando 2024

Relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno

1 - Il soggetto proponente

Ragione sociale, tipo di impresa (es. società di persone, società di capitale, società cooperativa, ditta individuale, altro), nome e cognome del titolare/rappresentante legale/amministratore, ruolo all'interno dell'impresa, esperienza nel settore, titolo di studio.

2 - Descrizione generale dell'azienda - L'organizzazione del lavoro in azienda - Criticità con cui l'azienda deve confrontarsi in situazione attuale e che si prevede di risolvere / attenuare con la realizzazione dell'investimento per cui viene richiesto il sostegno.

3 - Obiettivi e finalità dell'investimento - Descrizione degli investimenti che si intende realizzare - I cambiamenti a seguito dell'investimento - Per quale motivo si ritiene che l'iniziativa proposta possa avere successo e si ritiene sia meritevole di sostegno pubblico

4 - Intervento sul capitale umano in connessione con la realizzazione del programma di investimenti - Come l'imprenditore intende aggiornarsi professionalmente

5 - Descrizioni delle fonti finanziarie necessarie per la realizzazione dell'investimento

Descrivere le fonti finanziarie proprie e di terzi (diverse dal contributo pubblico) a copertura degli investimenti proposti, i tempi per la restituzione ed i tassi dei mutui, etc.

6 - Elenco completo delle iniziative già finanziate realizzate dall'impresa


Indicare se e quali altre iniziative già intraprese completano gli investimenti per cui si chiede il sostegno del CSR ed eventualmente vi si sovrappongono come onere finanziario.

7 - Illustrazione giustificativa dei punteggi di priorità autoattribuiti

I punteggi di priorità autoattribuiti indicati nella domanda di sostegno verranno controllati in fase di esame e verifica della pratica ed eventualmente ridimensionati qualora le motivazioni fornite con la presente relazione non siano ritenute sufficienti a giustificare l'attribuzione dei punteggi medesimi.

8 - Altro

Indicare ogni altra informazione che il richiedente ritiene utile fornire.

 REGIONE PIEMONTE	PSP 2023-2027 CSR della Regione Piemonte Business Plan	
---	---	---

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIE-
TA'**

(Artt. 47 e 38 del DPR 445/2000)

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CODICE FISCALE (CUAA)	
DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA / NOME E COGNOME DEL PRIVATO	

Si dichiara che sono stati compilati i seguenti quadri:

- Prospetto economico
- Superfici e colture
- Allevamenti
- Fabbricati
- Motori agricoli
- Manodopera

Luogo e data

Firma

(per esteso e leggibile)

BUSINESS PLAN - PROSPETTO ECONOMICO

CODICE FISCALE (CUAA)	
-----------------------	--

DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA / NOME E COGNOME DEL PRIVATO	
---	--

(I dati indicati si riferiscono alla media dell'ultimo triennio, per compensare eventuali annate anomale)

		Situazione iniziale	Situazione finale
Stato patrimoniale dell'azienda agricola			
Valore patrimoniale dell'azienda <i>(valore complessivo di mercato di terreni, fabbricati, impianti, miglioramenti fondiari, piantagioni, macchinari, bestiame e scorte)</i>	+		
Liquidità e crediti dell'azienda	+		
Debiti e mutui dell'azienda	-		
Valore patrimoniale netto	=		
Redditività dell'azienda agricola risultante da conto economico			
Ricavo dalla vendita di prodotti, esclusi i reimpieghi in azienda, e bestiame	+		
Ricavi da attività connesse all'agricoltura <i>(ad esempio da attività agrituristica, da attività di manutenzione e gestione del territorio ...)</i>	+		
Autoconsumi familiari (esclusi i reimpieghi in azienda)	+		
Eventuali variazioni positive o negative delle scorte, delle rimanenze e delle anticipazioni colturali rispetto alla situazione media	+		
PRODUZIONE LORDA	=		
Acquisti di materie prime, fattori di produzione (esclusi i reimpieghi di prodotti aziendali) e bestiame	-		
Manutenzioni e riparazioni	-		
Affitti e noleggi	-		

Spese generali ed investimenti immateriali	-		
Quote di deprezzamento e reintegrazione di fabbricati, macchinari, attrezzature e colture pluriennali	-		
Spese per manodopera	-		
PRODUZIONE NETTA	=		
Oneri sociali	-		
Imposte, tasse e simili	-		
Interessi passivi pagati	-		
REDDITO NETTO AZIENDALE	=		
Compensazioni ed integrazioni di reddito (PAC, Indennità compensative, ecc.)	+		
Altri ricavi caratteristici	+		
REDDITO NETTO INTEGRATO AZIENDALE DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA DELLA REDDITIVITA'	=		

<i>fulltime uomini</i>	<i>fulltime donne</i>	<i>parttime uomini</i>	<i>parttime donne</i>	<i>fulltime uomini</i>	<i>fulltime donne</i>	<i>parttime uomini</i>	<i>parttime donne</i>	<i>avventizi uomini</i>	<i>avventizi donne</i>

Tipo investimento	Descrizione investimento	Dato / UM
Azione a) Agriturismo	Azione a) Ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo/manutenzione straordinaria di edifici CON AMPLIAMENTO IN PIANTA	Superficie mq
Azione a) Agriturismo	Azione a) Ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo/manutenzione straordinaria di edifici CON AMPLIAMENTO IN PIANTA SU SUOLO GIA' COMPROMESSO	Superficie mq
Azione a) Agriturismo	Azione a) Ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo/manutenzione straordinaria di edifici SENZA AMPLIAMENTO IN PIANTA	Superficie mq
Azione a) Agriturismo	Azione a) Sistemazione del sedime di aree esterne	Superficie mq
Azione a) Agriturismo	Azione a) Strutture abitative non fisse, impianti, macchinari, attrezzature fisse per la preparazione dei pasti, attrezzature informatiche e relativo software	Numero n°
Azione b) Agricoltura sociale	Azione b) Impianti, macchinari, Attrezzature specifiche per lo svolgimento dell'attività di diversificazione in ambito sociale, comprese attrezzature informatiche e relativo software	Numero n°
Azione b) Agricoltura sociale	Azione b) Ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo/manutenzione straordinaria di edifici CON AMPLIAMENTO IN PIANTA	Superficie mq
Azione b) Agricoltura sociale	Azione b) Ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo/manutenzione straordinaria di edifici CON AMPLIAMENTO IN PIANTA SU SUOLO GIA' COMPROMESSO	Superficie mq
Azione b) Agricoltura sociale	Azione b) Ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo/manutenzione straordinaria di edifici SENZA AMPLIAMENTO IN PIANTA	Superficie mq
Azione c) Attività educative/didattiche	Azione c) Impianti, macchinari, attrezzature specifiche per lo svolgimento della attività didattica, attrezzature informatiche e relativo software	Numero n°
Azione c) Attività educative/didattiche	Azione c) Ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo/manutenzione straordinaria di edifici CON AMPLIAMENTO	Superficie mq

	IN PIANTA	
Azione c) Attività educative/didattiche	Azione c) Ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo/manutenzione straordinaria di edifici CON AMPLIAMENTO IN PIANTA SU SUOLO GIA' COMPROMESSO	Superficie mq
Azione c) Attività educative/didattiche	Azione c) Ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo/manutenzione straordinaria di edifici SENZA AMPLIAMENTO IN PIANTA	Superficie mq
Azione d) Trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE	Azione d) Impianti, macchinari, attrezzature specifiche per lo svolgimento dell'attività di trasformazione, attrezzature informatiche e relativo software	Numero n°
Azione d) Trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE	Azione d) Ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo/manutenzione straordinaria di edifici CON AMPLIAMENTO IN PIANTA	Superficie mq
Azione d) Trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE	Azione d) Ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo/manutenzione straordinaria di edifici CON AMPLIAMENTO IN PIANTA SU SUOLO GIA' COMPROMESSO	Superficie mq
Azione d) Trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE	Azione d) Ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo/manutenzione straordinaria di edifici SENZA AMPLIAMENTO IN PIANTA	Superficie mq
Investimenti immateriali, spese generali e tecniche	Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze	Intervento non soggetto a misurazione